



Vincenzo Turchi

(associato di Diritto canonico e di Diritto ecclesiastico nell'Università del Salento,
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza)

Impotenza e terapia farmacologica *

SOMMARIO: 1. Note preliminari – 2. Le nuove terapie farmacologiche dell'impotenza (cenni) – 3. *L'humano modo* dell'unione sessuale – 4. Perpetuità dell'impotenza, ordinarità/straordinarietà e liceità/illiceità dei mezzi terapeutici – 5. Una questione bioetica: uso o abuso del farmaco.

1 - Note preliminari

Nella storia del diritto canonico, del diritto matrimoniale canonico in particolare, l'impotenza *coeundi*¹ ha rappresentato uno dei classici, più diffusi e trattati impedimenti al matrimonio.

Sono peraltro molteplici le ragioni che nell'epoca a noi contemporanea hanno indotto una progressiva e considerevole riduzione della ricorrenza di tale impedimento, con conseguenti, comprensibili ricadute sulla trattazione dottrinale della materia (almeno sotto il profilo quantitativo), e con una drastica diminuzione delle sentenze – segnatamente rotali – pronunciate circa il *caput impotentiae*. Si è parlato in proposito di un "crepuscolo" dell'impotenza², o, più moderatamente, di un "capo molto affaticato, che sconta il peso di una tradizione probatoria

*Il contributo riproduce il testo della relazione svolta al XLVII Congresso Nazionale dell'Associazione Canonistica Italiana, dedicato al tema *Matrimonio e processo: la sfida del progresso scientifico e tecnologico* (Gaeta, 7-10 settembre 2015), i cui Atti saranno pubblicati dalla Libreria Editrice Vaticana.

¹ Mi ritengo dispensato, in questa sede, dal richiamare la distinzione tra impotenza *coeundi*, causa di nullità matrimoniale, e impotenza *generandi*, che, secondo un'antica tradizione canonistica, non è invece causa di nullità, se non (nel diritto canonico vigente) sotto il profilo di un eventuale dolo o errore: mi permetto di rinviare a **V. TURCHI**, voce *Matrimonio degli impotenti. Parte giuridica. Diritti positivi odierni*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VIII, *Madre – Mutilazioni genitali*, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell'Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2015, p. 316 ss.

² **A. d'AVACK**, *Il crepuscolo dell'impotenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010.



non sempre *rationabilis*”, improntata più a distinzioni “astrattamente giuscorporalistiche” che non alla realtà interpersonale della coppia coniugale³.

Tra le numerose ragioni che paiono avere indotto l'accennata inversione di tendenza, riterrei di poter individuare un primo fattore nella considerazione – forse un po' banale, ma assai realistica –, che riguarda il costume sociale, oggi alquanto diffuso, di intrattenere rapporti sessuali prematrimoniali tra i nubendi, dimodoché eventuali disfunzioni emergono già prima della celebrazione del matrimonio, mentre in passato ciò avveniva molto più raramente, specialmente rispetto alla donna.

Un secondo fattore, dovuto soprattutto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale, va identificato nella rapida e sensibile espansione dei casi di incapacità psichica al matrimonio (*incapacitas assumendi obligationes essentialis matrimonii*: can. 1095, n. 3), che ha attratto nell'ambito di operatività di tale ultima fattispecie normativa taluni casi di impotenza psichica, non senza, peraltro, censure da parte di alcune sentenze rotali⁴: fenomeno, come è stato rilevato, bensì bisognoso di delimitazioni “in stretto punto di diritto, eppure [...] oggettivamente registrabile nella quotidiana prassi forense”⁵. Fenomeno, ancora, che oltre a una propria specificità e singolarità, sembra corrispondere più in generale a quell'indirizzo di politica legislativa, già iniziato durante il processo della prima codificazione canonica e proseguito più incisivamente in occasione della seconda⁶, consistente in un restringimento del numero degli

³ Cfr. **G. BERTOLINI**, *La prova dell'impotenza e dell'inconsumazione nella giurisprudenza rotale tra aporie ed evoluzione personalista*, in *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2011, p. 123. Lo stesso contributo, con alcune modifiche e con il titolo: *La prova dell'impotenza e dell'inconsumazione: evoluzione storica e recenti esiti personalisti della giurisprudenza rotale*, può leggersi anche in *Il diritto ecclesiastico*, CXXII (2011), I, p. 117 ss.

⁴ Cfr., ad esempio, c. Funghini, 8.11.1989, *RRDec.* LXXXI, p. 660; c. Caberletti, 17.11.2000 *RRDec.* XCII, pp. 643-644. Le *Decisiones* della (olim Sacra) Rota Romana vengono qui citate con l'acronimo, ampiamente diffuso, *RRDec.*, seguito dall'annata in numero romano.

⁵ Cfr. **G. BERTOLINI**, *La prova dell'impotenza*, cit., pp. 74 e 120 ss., ove si esaminano i “punti di tangenza” tra i due capi di nullità e le correnti presenti nella giurisprudenza della Rota Romana a tale riguardo. Su questa problematica cfr., altresì, **P. PAVANELLO**, *Impotentia coeundi et incapacitas assumendi onera: elementa analogiae et differentiae in iurisprudencia recentiori*, in *Periodica de re canonica*, LXXXIV (1995), p. 369 ss.; **ID.**, *Il requisito della perpetuità nell'incapacità di assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, *ibidem*, LXXXIII (1994), pp. 133-137.

⁶ Cfr. **P. MONETA**, *Diritto al matrimonio ed impedimenti matrimoniali*, in *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989, p. 17; **ID.**, *Il*



impedimenti nonché della loro estensione, e in un parallelo accrescersi delle ipotesi di nullità dovute a vizi del consenso: il tutto al fine di garantire più ampiamente il diritto al matrimonio, da una parte, e una più autentica, effettiva volontà matrimoniale, dall'altra, in una prospettiva mirante a valorizzare gli aspetti personalistici del matrimonio.

Sempre tra le cause originanti il declino dell'impotenza quale motivo di nullità del matrimonio canonico, occorre ricordare pure il più risalente istituto della dispensa dal matrimonio rato e non consumato, che esercita, per così dire, una sorta di concorrenza rispetto alla procedura giudiziaria di nullità. Concorrenza o alternatività che risultano

diritto al matrimonio (ca. 1058), in *Diritto matrimoniale canonico*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, p. 193; **ID.**, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, Bologna, il Mulino, 2014, pp. 54 ss., 99-100; **M. FERRANTE**, *Gli impedimenti matrimoniali*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 128. Espressione dell'evidenziata politica legislativa pare essere anche il fatto che l'impotenza *generandi*, come si è detto tradizionalmente improduttiva della nullità matrimoniale, secondo il codice di diritto canonico del 1983 può essere causa di nullità matrimoniale se oggetto di dolo: cfr. can. 1084, § 3. D'altra parte, in dottrina si è ritenuto eccessiva la perdurante considerazione dell'impotenza *coeundi* quale impedimento (vieppiù di diritto naturale), proponendosi (anche nel corso dei lavori preparatori del nuovo codice) la sua rilevanza quale vizio della volontà, invalidante il matrimonio solo qualora oggetto di errore, o, a maggior ragione, di dolo di un coniuge (o di terzi) a danno dell'altro: cfr. **P.A. d'AVACK**, *Per una riflessione giuridica del matrimonio canonico*, in *Il diritto ecclesiastico*, LXXXV (1974), I, p. 15 ss.; **ID.**, *Il problema dell'impotenza nel matrimonio canonico*, in *Revue de droit canonique*, XXVIII (1978), p. 127 ss.; **P. MONETA**, *Diritto al matrimonio ed impedimenti matrimoniali*, cit., pp. 23-24; **P. PELLEGRINO**, *L'impedimento d'impotenza nel matrimonio canonico*, Torino, Giappichelli, 2004, p. 153 ss.; **P. MONETA**, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., p. 62. Detta configurazione dell'impotenza *coeundi*, inizialmente dottrina ufficiale della Chiesa romana (cfr. **P.A. d'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, Firenze, Casa Editrice Dott. Carlo Cya, 1952, p. 430; **P. PELLEGRINO**, *L'impedimento d'impotenza*, cit., p. 8; **G. BERTOLINI**, *La prova dell'impotenza*, cit., p. 84, nt. 56), vanta peraltro un'antica e illustre tradizione – ancorché rimasta minoritaria – cui appartengono San Tommaso e Basilio Ponce de León, secondo la quale sarebbero da considerare validi i matrimoni di cui una o entrambe le parti fossero impotenti, a condizione che l'impotenza fosse conosciuta e che il matrimonio venisse contratto per vivere castamente: cfr. **P.A. d'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 430 ss.; **O. FUMAGALLI CARULLI**, *Il matrimonio canonico dopo il Concilio. Capacità e consenso*, Milano, Giuffrè, 1978, p. 72, nt. 118; **E. DIENI**, *Tradizione «juscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 91 ss., 422 ss., 435 ss.; **F.R. AZNAR GIL**, *Derecho Matrimonial Canónico*, vol. I, *Cánones 1055-1094*, Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, 2001, p. 332; **P.A. BONNET**, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 446.



legislativamente favorite⁷, in quanto, come è ben noto agli operatori del diritto, il can. 1678, § 4⁸ dispone che ogniqualvolta nel corso dell'istruttoria della causa sorga un dubbio "assai probabile" che il matrimonio non sia stato consumato, il Tribunale, sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, insieme alla domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi e al voto del Tribunale e del Vescovo.

Infine, tra le ragioni determinanti il più volte richiamato processo di restringimento dei casi di nullità *ex capite impotentiae*, vanno annoverati i nuovi presidi farmacologici, la cui scoperta recente (se commisurata alla "storia" plurisecolare dell'impotenza maschile) ha costituito quasi una "rivoluzione" nella terapia delle disfunzioni erettili⁹. Ed è questo il tema specifico a me assegnato quale oggetto della presente relazione.

Un'ultima notazione introduttiva, di carattere terminologico. La scienza medica ha da tempo abbandonato, opportunamente, la denominazione di "impotenza", sostituendo a essa quella, più esatta e rispettosa, di "disfunzione erettile", in riferimento alla *impotentia coeundi* maschile¹⁰. Tuttavia, la scienza giuridica e il linguaggio comune paiono ancora legati all'uso tradizionale del termine "impotenza", secondo un costume invalso nel tempo, e a tale uso, nel solco di un'antica tradizione canonistica, ci si atterrà anche nell'ambito di questa relazione. D'altra parte, a essere conseguenti, neppure quella di "disfunzione erettile" risulterebbe una locuzione del tutto soddisfacente per il canonista. Infatti, secondo il diritto matrimoniale canonico nel concetto di "impotenza"

⁷ Conforme, ancorché critico rispetto alla scelta legislativa, **J. LLOBELL**, *L'unitarietà dell'istituto matrimoniale e la rilevanza giuridica dell'"ordinatio fidei": sul carattere sussidiario dello "scioglimento" pontificio del vincolo*, in *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio. X Congreso Internacional de Derecho Canónico*, Pamplona, Eunsa, 2001, pp. 1397-1412; **ID.**, *Il m.p. "Quaerit semper" sulla dispensa dal matrimonio non consumato e le cause di nullità della sacra ordinazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 24/2012, pp. 24-25. L'autorevole Autore ritiene comunque sussistere una "prevalenza assiologica della dichiarazione di nullità del matrimonio sullo scioglimento": *ibidem*, p. 25.

⁸ Secondo la nuova numerazione (*olim* 1681) e nel testo novellato dal *motu proprio* di Papa **FRANCESCO**, del 15 agosto 2015, *Mitis iudex Dominus Iesus*.

⁹ Una recensione dei mezzi farmacologici – dalla ben più limitata efficacia – che la scienza medica aveva a disposizione prima delle recenti scoperte può leggersi nella c. Ragni, 18.6.1985, *RRDec.* LXXVII, p. 300.

¹⁰ Conformi **A. MANCINI**, **A.G. SPAGNOLO**, *Impotenza (parte medica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VII, *Handicap - Living Will*, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell'Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 221.



vanno ricomprese anche patologie non riconducibili alla “disfunzione erettile” come, ad esempio, la *aneiaculazione*¹¹.

2 - Le nuove terapie farmacologiche dell’impotenza (cenni)

Prima di affrontare le problematiche più propriamente canonistiche che possono insorgere riguardo alle recenti terapie farmacologiche dell’impotenza, espongo in estrema sintesi le fondamentali caratteristiche delle medesime, rinviando alle trattazioni medico-cliniche per più ampie e competenti analisi¹².

Il farmaco di gran lunga più noto, anche nella pubblicistica non specializzata, è senz’altro il *viagra*, dal nome con il quale è stato inizialmente commercializzato il principio attivo denominato *sildenafil*, cui si sono aggiunti altri farmaci quali il *tadalafil* o il *vardenafile*, ecc., dagli analoghi effetti. Tali prodotti farmaceutici, appartenenti alla categoria degli inibitori della fosfodiesterasi (inibitori di tipo 5), originariamente sperimentati in ambito cardiologico, hanno risolto un gran numero di casi di disfunzione erettile, sino a epoca relativamente recente sostanzialmente privi di terapie efficaci. Essi agiscono rilassando i vasi sanguinei e consentendo l’afflusso di sangue all’organo genitale maschile quando è sessualmente stimolato. Pertanto agevolano l’erezione solo in presenza di una normale e fisiologica stimolazione sessuale (*libido*). Il loro uso non altera – né da un punto di vista fisico e funzionale, né da un punto di vista psicologico –, ma agevola e rende possibile l’atto sessuale, “rispettando l’intimità emotiva e affettiva della coppia”¹³. Tale ultimo giudizio – è bene evidenziarlo – è stato autorevolmente espresso non solo sotto un profilo medico e psicologico, ma anche sotto quello specificamente bioetico.

Analoghe considerazioni mi sentirei di avanzare circa la terapia farmacologica di una precisa forma di impotenza, consistente in manifestazioni particolarmente acute di *eiaculatio praecox*, tali da non rendere possibile la normale *penetratio* (c.d. *eiaculatio ante portam*). Tale

¹¹ Cfr., per tutti, c. Ragni, 18.6.1985, cit., p. 295 ss.; c. Turnaturi, 11.1.2001, *RRDec. XCIII*, p. 29.

¹² Cfr. A. MANCINI, A.G. SPAGNOLO, *Impotenza (parte medica)*, cit., cui si rinvia anche per ulteriori referenze bibliografiche.

¹³ A.G. SPAGNOLO, A. MANCINI, *Impotenza (parte etica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VII, *Handicap - Living Will*, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 233.



particolare forma d'impotenza viene curata con l'impiego a fini andrologici di una categoria di psicofarmaci – gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), i più diffusi dei quali sono la *paroxetina*, la *sertralina*, il *citalopram* – che hanno l'effetto collaterale di ritardare la eiaculazione. Recentemente, in tale ambito terapeutico, è stato commercializzato anche un farmaco elettivo, la *dapoxetina*.

Infine, pare opportuno segnalare come gli stessi inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina vengano usati nella terapia integrata – farmacologica e psicologica – contro il *vaginismo*¹⁴, che costituisce la forma probabilmente più diffusa di impotenza *coeundi* femminile.

3 - L'humano modo dell'unione sessuale

Se queste sono le risultanze scientifiche concernenti le nuove terapie farmacologiche dell'impotenza (soprattutto) maschile, si tratta ora di valutare se esistano, da un lato, punti di potenziale contrasto con le modalità che nella visione cristiana, e segnatamente canonistica, devono caratterizzare l'unione sessuale dei coniugi, la c.d. "copula" coniugale, e, d'altro lato, se tali terapie siano riconducibili o non ai mezzi ordinari e leciti di cura dell'impotenza, onde poter escludere di questa la *perpetuità*, e con essa il carattere dirimente.

Iniziamo quindi dal primo profilo. Il codice di diritto canonico del 1983, abbandonando una tradizione secolare, motivatamente definita *giuscorporalistica*¹⁵, la quale poneva a oggetto formale ed esclusivo del consenso lo *ius in corpus*¹⁶, inteso prevalentemente in senso fisicista¹⁷, ha

¹⁴ Cfr. **A. GRAZIOTTIN**, *Vaginismo: un disturbo curabile con una cura integrata*, 4 giugno 2011, in www.alessandragraziottin.it, dove vengono citati anche il diazepam (psicofarmaco ansiolitico, miorilassante) e la tossina botulinica (miorilassante) quale altri farmaci indicati per la terapia di questa forma di impotenza femminile.

¹⁵ Cfr., per tutti, **E. DIENI**, *Tradizione «juscorporalista» e codificazione del matrimonio canonico*, cit.; **G. BERTOLINI**, *La prova dell'impotenza*, cit., *passim*.

¹⁶ Cfr. **CH.J. SCICLUNA**, *The essential definition of marriage according to the 1917 and 1983 Codes of Canon law: an exegetical and comparative study*, Lanham-New York-London, University Press of America, 1995, p. 72 ss.; **G. BONI**, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio canonico*, in «*Iustitia et iudicium*». *Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz*, a cura di J. Kowal, J. Llobell, vol. I, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2010, p. 186. Sullo *ius in corpus* e sulle correlate elaborazioni dottrinali, sovente improntate a un approccio fisicista ed eccedenti in acribia, mi permetto di rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a **V. TURCHI**, *Le disposizioni preliminari sul matrimonio nel processo di codificazione piano-benedettino*, Napoli, Jovene, 2001, p. 168 ss.



esigito, in una rinnovata visione personalista¹⁸, che i coniugi con il proprio consenso diano e accettino “reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio” (can. 1057, § 2), e che la consumazione del matrimonio avvenga *humano modo* (can. 1061, § 1; cfr. *Gaudium et Spes*, n. 49). In tale nuova visione, i coniugi donano irrevocabilmente l’un l’altro l’*interezza della propria persona*, nella complementarietà – sia detto per inciso – del dimorfismo sessuale¹⁹, che non ha soltanto una valenza fisica, ma anche psicologica, antropologica e che rappresenta la differenza specifica, ontologica del matrimonio rispetto ad altre forme di convivenza. In questo contesto personalistico, l’unione sessuale dei coniugi continua ad attenere all’*essenza* del matrimonio²⁰, essendo tale atto, come con efficacia è stato scritto, “mirabilmente in grado di esprimere quella dimensione fondamentale che è la sessualità”, la quale, pur non esaurendosi nel congiungimento carnale tra uomo e donna (l’*una caro* di Gn 2, 24), in esso trova integrale espressione, come manifestazione del “colloquio più intimo e profondo tra l’uno e l’altra nell’interezza dei valori personali”²¹.

Orbene, se si riprendono le risultanze scientifiche, testé richiamate, circa gli effetti e il *modus operandi* dei nuovi farmaci impiegati per la cura dell’impotenza, non pare che il ricorso a essi possa in alcun modo falsare il carattere interpersonale dell’unione sessuale, nell’interezza dei valori che essa esprime. Né pare esservi nulla di “innaturale”, che contraddica all’*humano modo* dell’atto coniugale, conseguente all’assunzione di tali farmaci, la cui azione, come si è visto, consiste nel rendere fisiologico il

¹⁷ Questa prospettiva perdura fino al codice del 1917 (incluso). Peraltro, G. LO CASTRO, *Il foedus matrimoniale come consortium totius vitae*, in ID., *Tre studi sul matrimonio*, Milano, Giuffrè, 1992, p. 37, distaccandosi dalla dottrina prevalente, ritiene che nella legislazione del 1917 allo *ius ad coniugalem actum* fosse invece sotteso un “profondo significato spirituale”. Da parte sua, C. BURKE, *L’oggetto del consenso matrimoniale. Un’analisi personalistica*, Torino, Giappichelli, 1997, p. 51, rileva come: «anche il can. 1081 § 2 del Codice pio-benedettino abbia recepito un vero elemento personalistico nel descrivere il consenso matrimoniale. Non lo ha però espresso nel modo più appropriato. Un diritto “in corpus” - sul corpo dell’altra parte - sembra infatti piuttosto “fiscista” e carente di pieno carattere umano».

¹⁸ Ben evidenziata nelle belle pagine, tuttora attuali, di P.A. BONNET, *L’essenza del matrimonio canonico. Contributo allo studio dell’amore coniugale*, I, *Il momento costitutivo del matrimonio*, Padova, Cedam, 1976, p. 61 ss., 291 ss.; ID., *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 1985, pp. 17-33; ID., *Matrimonio canonico*, in *Enciclopedia del diritto. Aggiornamento*, vol. II, Milano, Giuffrè, 1998, specialmente p. 526 ss.

¹⁹ Sul quale è costruito, strutturalmente, il *matrimoniale foedus*: cfr. can. 1055.

²⁰ Cfr. P.A. BONNET, *L’impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 421.

²¹ P.A. BONNET, *L’impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 437; cfr. pure p. 444 ss.



rapporto sessuale, altrimenti difficoltoso o addirittura impossibile a causa di disfunzioni erettili. Alcuni sessuologi parlano in proposito di “rispetto dell’etica della intimità”²².

Ancora: com’è noto, *l’humano modo*, di cui al can. 1061, § 1, in una prima accezione più restrittiva fa riferimento al compimento della copula coniugale in modo libero e volontario, escludendo ogni forma di costrizione fisica, cosicché essa risulti veramente un *actus humanus* e non meramente un *actus homini*, secondo la classica distinzione scolastica. Tuttavia, in una considerazione più ampia e più densa di contenuti umani e cristiani, *l’humano modo* richiede qualcosa di più della sola assenza di costrizione fisica e della sola integrità delle facoltà discrete e volitive: richiede in particolare la capacità e la volontà di realizzare quel “linguaggio del corpo”, “sponsale” e conforme alla *dignità della persona umana*, su cui ha molto insistito la catechesi di Giovanni Paolo II²³, in virtù del quale si esprime «tutta l’impronta della specificità dell’uomo, e che quindi, con quello della sua razionalità e della sua volontà libera, abbia anche il suggello del suo rapportarsi con l’altro, del suo “esse ad”» (c.d. *copula interpersonale*)²⁴. In questa prospettiva, una *coram* Bottone del 4 giugno 1999 ha richiesto che venga posto in essere non un qualunque atto sessuale, ma un atto veramente coniugale²⁵, e una *coram* Caberletti del 17 novembre 2000 ha richiesto che la copula coniugale, per essere compiuta *humano modo*, “ponatur animo maritali”²⁶.

²² Cfr. A.G. SPAGNOLO, A. MANCINI, *Impotenza (parte etica)*, cit., p. 233.

²³ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano*, Roma-Città del Vaticano, Città Nuova Editrice-Libreria Editrice Vaticana, 2^a ed., 1987, *passim* e specialmente p. 84 ss.; ID., esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 11.

²⁴ P.A. BONNET, *L’impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 471. Cfr. pure ID., *I fondamenti teologico-canonici dell’indissolubilità del sacramento del matrimonio*, in *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2013, p. 130 ss.; G. BONI, *Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio canonico*, cit., p. 193; L. MUSSELLI, *La consumazione del matrimonio nel nuovo codice di diritto canonico*, in *Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele*, vol. II, a cura di G. Barberini, Perugia, Università degli Studi di Perugia, 1984, p. 741 ss.; P. MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, cit., p. 232 ss. Sull’evoluzione giurisprudenziale circa l’accoglimento del requisito dell’*humano modo* inteso in senso personalista, cfr. G. BERTOLINI, *La prova dell’impotenza*, cit., p. 105 ss.

²⁵ Cfr. c. Bottone, 4.6.1999, *RRDec.* XCI, p. 440: “non de quocumque sexualitatis actu agi potest, sed de actu vere coniugali”. Per una approfondita analisi giurisprudenziale *in subiecta materia*, cfr. G. BERTOLINI, *La prova dell’impotenza*, cit., p. 105 ss.

²⁶ C. Caberletti, 17.11.2000, cit., p. 639, facendo proprio un requisito recensito da U. NAVARRETE, *Quaedam problemata actualia de matrimonio*, 2^a ed., Romae, Pug, 1974, p.



Tornando ora, di nuovo, all'argomento che ci occupa, sia con riferimento all'accezione minimale sia rispetto a quella più esigente e valorativa dell'*humano modo* non sembrano profilarsi elementi contrastanti con la terapia farmacologica dell'impotenza in oggetto, giacché essa evidentemente non interferisce né con le normali facoltà cognitive e volitive, né con i valori e gli elementi interpersonali espressi *dalla e nella* sessualità umana, appartenenti sia al livello etico e psicologico, sia a quello più specificamente giuridico.

E finalmente, su un piano ancor più complessivo, il ricorso a questo tipo di terapie farmacologiche rende i nubendi abili ad attuare quel *consortium totius vitae*, orientato alla realizzazione del *bonum coniugum* e del *bonum prolis*, in cui consiste l'essenza del matrimonio, nella rinnovata visione conciliare e codicistica (*Gaudium et Spes*, n. 48; can. 1055, § 1 CIC; can. 776 CCEO).

4 - Perpetuità dell'impotenza, ordinarietà/straordinarietà e liceità/illiceità dei mezzi terapeutici

Tra le caratteristiche classiche, attualmente recensite dal can. 1084 del codice del 1983, che l'impotenza deve possedere per costituire impedimento e causa di nullità del matrimonio canonico, precisamente: *antecedenza, perpetuità* (§ 1) e *certezza* (§ 2)²⁷, è la seconda quella che rileva maggiormente ai fini di una valutazione riguardante gli effetti delle recenti terapie farmacologiche.

In particolare, per escludere il carattere della perpetuità occorre che, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche dell'epoca, i mezzi terapeutici impiegati non risultino né *straordinari* né *illeciti*, né possano costituire un *grave danno per la salute*²⁸.

121. In tal modo, peraltro, dell'autorevole canonista della Gregoriana viene assunto anche l'inciso "etsi forte ex coactione morali seu ex metu", circostanza ritenuta compatibile con la copula coniugale consumativa del matrimonio, sulla cui compatibilità con l'*humano modo* pare legittimo esprimere meditate perplessità.

²⁷ Cfr. P.A. d'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 547 ss.; F.R. AZNAR GIL, *Derecho Matrimonial Canónico*, vol. I, *Cánones 1055-1094*, cit., p. 348 ss.; P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 472 ss.; P. PELLEGRINO, *L'impedimento d'impotenza*, cit., p. 86 ss.

²⁸ Cfr., *ex pluribus*, P.A. d'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 554 ss.; A. ARELLANO CEDILLO, *L'impotenza e l'inconsumazione del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana*, in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008)*, cit., p. 165.



Abbastanza facile escludere la prima e l'ultima qualifica: esiste ormai una più che decennale pratica medica e un'ampia letteratura scientifica e clinica che riguarda sia il *sildenafil (viagra) et similia*, sia la *paroxetina et similia*, che garantiscono circa il carattere ordinario e non eccezionale di tali terapie farmacologiche²⁹, le quali, d'altronde, solo in taluni e ben determinati casi possono costituire grave danno alla salute, a motivo della contemporanea assunzione di altri farmaci³⁰. Allo stesso modo, è ormai positivamente testata l'efficacia terapeutica di tali prodotti farmaceutici in un'alta percentuale di casi, e pertanto la loro idoneità a escludere il carattere della perpetuità. Sarà comunque l'esame del caso concreto a rivelare se l'impotenza può essere emendata tramite il ricorso alle suddette terapie, e in questa valutazione un contributo rilevante è rappresentato dall'opera dei periti (cfr. il can. 1678, § 3³¹, specificamente formulato per le cause matrimoniali concernenti l'impotenza e il difetto di consenso per malattia mentale o per anomalia di natura psichica). Si potrebbe ad esempio immaginare l'ipotesi di un'impotenza psichica relativa in cui il farmaco si rivelasse inefficace a causa di carenza di attrazione sessuale verso la persona dell'altro coniuge, attrazione necessaria, come si è visto, a innescare l'azione del farmaco.

Potrebbe poi porsi una questione di diritto transitorio, consistente nella necessità di commisurare l'ordinarietà del mezzo terapeutico all'epoca in cui fu contratto il matrimonio. Infatti, com'è noto, l'ordinarietà o straordinarietà (e, di conseguenza, il giudizio di perpetuità o non) vanno

²⁹ In questo caso la nozione medica e canonistica di *ordinarietà* dei mezzi terapeutici, e dunque di *non perpetuità* dell'impotenza, vengono a coincidere (mentre non sempre così avviene: cfr. **F.R. AZNAR GIL**, *Derecho Matrimonial Canónico*, vol. I, cit., p. 449). Si noti, peraltro, che la nozione canonistica di mezzi straordinari è piuttosto restrittiva e, tutto sommato, di non facile realizzazione. Se ne riporta, qui di seguito, quella del **P.A. d'AVACK**, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 554, riepilogativa della tradizione classica: «Per *media extraordinaria* anzitutto i canonisti intendono al tempo stesso sia i mezzi eccezionali e estraumani, quali il miracolo, sia anche i mezzi umani eccezionali e fortuiti, sulla base appunto di quel principio fondamentale, fissato già dalla dottrina classica e ribadito da quella attuale, che "*valor matrimonii non potest pendere ex casu raro et fortuito*". Tutte le volte pertanto in cui l'*impotentia* possa scomparire o sia di fatto scomparsa o per un intervento divino miracoloso o comunque *per accidens*, essa resta giuridicamente un'*impotentia perpetua* e il *coniugium fuit et manet invalidum*».

³⁰ Ad esempio, gli inibitori della fosfodiesterasi non devono essere associati ai medicinali denominati "nitrati". Esistono poi, come per ogni altro farmaco, alcune controindicazioni, che sarà il medico, di base o specialista, a valutare nel caso singolo.

³¹ Secondo la nuova numerazione (*olim* 1680) e nel testo novellato dal *motu proprio* di Papa **FRANCESCO**, *Mitis iudex Dominus Iesus*, cit.



valutate in riferimento ai mezzi terapeutici conosciuti ed esperibili all'epoca e nel luogo della celebrazione del matrimonio³²: se in tali circostanze di tempo e di luogo essi non erano ancora conosciuti o esperibili, l'impedimento sussisterà. E sussisterà anche qualora l'impotenza del soggetto che ne era affetto venga a cessare proprio in virtù della successiva scoperta e fruibilità dei nuovi mezzi terapeutici. Ma tale questione pare tutto sommato piuttosto marginale e sempre meno attuale, man mano che ci si allontana temporalmente dall'avvenuta disponibilità dei nuovi farmaci.

Più realistica la circostanza del difficoltoso ricorso ai nuovi farmaci in determinate aree geografiche e in particolari situazioni ambientali, caratterizzate da condizioni di sottosviluppo e di indigenza economica, che rendessero oltremodo gravosa la realizzazione della terapia farmacologica. Anche in tale eventualità sarà necessaria una valutazione da effettuare in concreto, caso per caso³³.

Va comunque richiamata anche l'apposita previsione (espressione del principio generale del *favor matrimonii*: can. 1060) contenuta nel secondo paragrafo del can. 1084, secondo la quale: "Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo".

Quanto al problema concernente la *liceità*³⁴ dell'uso dei farmaci *de quibus*, esso pare riconducibile senza soverchie difficoltà alle riflessioni svolte poc'anzi a proposito dell'*humano modo*. Infatti, come si è ormai più volte sottolineato, essi non alterano i valori interpersonali coinvolti nell'unione sessuale, né il suo naturale, fisiologico compimento, che viene

³² Cfr. F. FINOCCHIARO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, 2^a ed., Bologna, il Mulino, 2001, p. 37, nt. 8 e p. 40; G. BERTOLINI, *La prova dell'impotenza*, cit., pp. 89 e 97 ss. In giurisprudenza, cfr., ad esempio, c. Pinto, 25.1.1985, *RRDec.* LXXVII, p. 45; c. Defilippi, 26.11.1998, *RRDec.* XC, p. 778.

³³ Valutazione concreta del resto necessaria – come si è sopra richiamato – per ogni fattispecie concreta d'impotenza e per il giudizio circa la sua eventuale emendabilità: sul punto cfr. G. BERTOLINI, *La prova dell'impotenza*, cit., p. 114 ss.

³⁴ Si riporta, anche qui, la definizione riassuntiva della nozione classica tratta da P.A. d'AVACK, *Cause di nullità e di divorzio nel diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 554: "Per *media illicita* [...] i canonisti intendono tutti quei mezzi o pratiche che obiettivamente o subbiettivamente, cioè o per la loro stessa natura o in rapporto al soggetto che ne usa, si presentino moralmente non lecite o peccaminose". Si noti che secondo i criteri prescientifici, *rectius*: pseudoscientifici, appartenuti alle trattazioni di epoche passate, era ritenuto illecito curare l'*impotentia ex maleficio* attraverso un nuovo *maleficium contrarium* (cfr. *ibidem*).



reso possibile o agevolato, secondo la funzione e la finalità propria di ogni mezzo terapeutico.

Tradizionalmente si ritenevano illecite le cosiddette sostanze “afrodisiache”, ma tale presunta categoria farmacologica, prevalentemente retaggio di credenze alchimico-magico-popolari, è sostanzialmente priva di consistenza scientifica, mentre, per quanto riguarda le sostanze *inebrianti* o *stupefacenti*, parimenti reputate illecite, a parte la loro assai dubbia efficacia ai fini di agevolare il rapporto sessuale³⁵, appare certo come tra esse non siano in alcun modo catalogabili i farmaci di nuova generazione, dei quali ci stiamo occupando.

5 - Una questione bioetica: uso o abuso del farmaco

Un’ultima riflessione, dal carattere più sociologico e bioetico che non strettamente giuridico.

Nella mentalità delle secolaristiche e consumistiche società occidentali è largamente diffusa una cultura che esalta come qualità irrinunciabile della vita una sorta di perenne giovinezza, da ricercare e prostrarre a ogni costo e con ogni mezzo. Si tratta della c.d. *youth culture*³⁶, del giovanilismo, del complesso di *Peter Pan*³⁷, dello sviluppo della c.d.

³⁵ Esse possono indurre uno stato di “disinibizione”, di “ebbrezza”, o di ottundimento del normale stato di vigilanza, che può preludere a rapporti sessuali che altrimenti non si sarebbero intrattenuti, stati che possono anche essere artatamente indotti per carpire i favori sessuali della comparte (tale l’uso di sostanze alcoliche; tale – più gravemente – l’uso della cocaina che può “essere accompagnato da un aumento dell’interesse sessuale: questo effetto, combinandosi con la disinibizione e la compromissione del giudizio, conduce spesso ad atti sessuali promiscui o atipici che favoriscono la trasmissione di malattie veneree, compresa infezione da HIV”: così N. **COMORETTO**, *Droga (parte medica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. IV, *Danno alla salute – Duplice effetto*, Centro Interuniversitario di Bioetica e Diritti Umani dell’Università del Salento, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 854). Anche in tali ipotesi si è, evidentemente, del tutto al di fuori dell’uso responsabile e cosciente dei prodotti farmacologici all’analisi del presente studio. Si consideri, inoltre, che le sostanze alcoliche e alcune tra le psicotrope (ad esempio gli oppiacei) esercitano un effetto negativo sulla capacità e sugli impulsi sessuali: cfr. *ibidem*, p. 853.

³⁶ Cfr. A. **BAUSOLA**, *Prolusione*, in *Il valore della vita. L’uomo di fronte al problema del dolore, della vecchiaia, dell’eutanasia*, Milano, Vita e Pensiero, 1985, p. 10.

³⁷ Cfr. G.U. **CAVALLERA**, *Invecchiamento (parte etica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VII, *Handicap - Living Will*, cit., pp. 721-722, 725-726.



*Anti-aging Medicine*³⁸, parte di quella che si definisce “medicina dei desideri”³⁹, con precisi e specifici riscontri nei modelli bioetici di riferimento⁴⁰. Si potrebbe allora pensare che pure il mito di prolungare sino a età avanzata l’attività copulatoria, con *performances* giovanilistiche, faccia parte di questa pervasiva mentalità, mentre la sessualità, intesa in senso più ampio e globale, ha anche altre espressività, tutta una serie di manifestazioni ulteriori, caratteristiche particolarmente della tarda età⁴¹.

Peraltro, queste, che appaiono opportune considerazioni, hanno – come si è detto – valenza più etica che giuridica, e su un piano di responsabilità e valutazione della coppia coniugale devono – riterrei – trovare una riflettuta risposta.

Quello che invece parrebbe eccessivo sarebbe qualificare come *illiciti* i nuovi farmaci a causa di un uso eccessivo, se si vuole smodato, che per avventura intendesse farsene, con finalità esclusivamente edonistiche, al di fuori di un contesto autenticamente personalista. In verità, ogni rimedio, come ogni farmaco in medicina e come ogni istituto in campo giuridico, si può prestare a un impiego improprio, ad abusi, ma non per questo deve essere censurato.

È vero invece che, come asserito in una citazione riportata in alcune sentenze della Rota Romana, “non c’è probabilmente nessun’altra condizione medica che sia potenzialmente tanto frustrante, umiliante e distruttiva quanto l’impotenza”⁴². E dunque gli stessi nuovi farmaci

³⁸ Cfr. **R. BERNABEI** (con la collaborazione di **F. CARETTA**) *Invecchiamento (parte medica)*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VII, *Handicap - Living Will*, cit., p. 708; **A.G. SPAGNOLO, A. MANCINI**, *Impotenza (parte etica)*, cit., p. 233.

³⁹ Cfr. **A.G. SPAGNOLO, A. MANCINI**, *Impotenza (parte etica)*, cit., p. 227.

⁴⁰ Sui vari – e spesso contrapposti – approcci bioetici (*qualità/sacralità-inviolabilità* della vita umana; *pro choice/pro life*, ecc.) cfr. **F. FRENI**, *Biogiuridica e pluralismo etico-religioso. Questioni di bioetica, codici di comportamento e comitati etici*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 153 ss.; **E. SGRECCIA**, *Manuale di bioetica*, vol. I, *Fondamenti ed etica biomedica*, 4^a ed., Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 55 ss.; **A. TARANTINO**, *Modelli di bioetica*, in *Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica*, diretta da E. Sgreccia, A. Tarantino, vol. VIII, *Madre – Mutilazioni genitali*, cit., p. 583 ss.

⁴¹ Cfr. **P.A. BONNET**, *L’impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 440 ss. Il chiaro Autore, *ibidem*, p. 442, afferma che nella vecchiaia, ove “brillano, con maggiore vivacità sotto la spinta di una carne stanca ma beneficamente ammaestrata dalle esperienze, gli aspetti spirituali dell’amore, la sessualità [continua] a esprimere in una dinamica esistenziale con la stessa intensità, ancorché in una diversa foggia, la relazione tra il maschile ed il femminile”.

⁴² **H.S. KAPLAN**, *The new sex therapy*, 1974, trad. it., *Le nuove terapie sessuali*, Milano, Bompiani, 1976, p. 305. La citazione è tratta dalla parte *in iure* delle sentenze c. Defilippi,



possono rivelarsi un mezzo assai valido e apprezzabile nella terapia di questa condizione umana, altamente frustrante e umiliante, dischiudendo in tal modo la via alla realizzazione della propria vocazione – umana e cristiana – al matrimonio.

In ultima analisi, i nuovi farmaci per la terapia dell'impotenza sotto il profilo giuridico hanno la valenza, di tutto rilievo, di estendere – e in tal modo garantire – anche nei confronti di soggetti altrimenti impossibilitati a esercitarlo, lo *ius connubii*, il diritto al matrimonio dei *christifideles*, certamente recensibile tra i diritti fondamentali dell'uomo e del cristiano⁴³.

26.11.1998, cit., p. 779 e c. Defilippi, 16.12.2003, *RRDec.* XCV, p. 791.

⁴³ Cfr. can. 1058 (cfr. pure i cann. 219 e 226); *Gaudium et Spes*, n. 87. Conforme P.A. BONNET, *L'impedimento di impotenza (can. 1084 CIC)*, cit., p. 462, con rinvii bibliografici in nota. Sullo *ius connubii* nel diritto canonico, Cfr. H. FRANCESCHI, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, 2004, segnatamente pp. 374 ss., 381 ss.